

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 57

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito delCorpo forestale regionale)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.

(3)

3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:

a) gestione faunistica;

b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;

c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;

d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;

e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;

f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;

g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;

h) attività didattiche e di educazione ambientale;

i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;

j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.

(4)

4.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

4 Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021